

Il Direttore Esecutivo

Roma, 15 febbraio 2021

Prot. 019/2021

Ai Segretari Generali delle  
Federazioni Sportive Nazionali  
Discipline Sportive Associate  
Enti di Promozione Sportiva  
LORO SEDI

Caro Segretario Generale,

la presente per comunicare, in sintesi, le novità introdotte dal Codice Mondiale Antidoping WADA, in vigore dal 1° gennaio 2021.

NADO Italia, in qualità di parte firmataria del Codice WADA, ha recepito le nuove disposizioni nelle Norme Sportive Antidoping (NSA), costituite dai seguenti documenti:

- *Anti-Doping Sports Code (ADSC)* – Codice Sportivo Antidoping (CSA), attuativo del Codice WADA e dei relativi Standard Internazionali;
- *Results Management Procedure (RMP)* – Procedura di Gestione dei Risultati (PGR), in attuazione dello Standard Internazionale per la gestione dei risultati;
- *Technical Document for Testing and Investigations (TD\_TI)* – Documento Tecnico per i Controlli e le Investigazioni (DT-CI), attuativo dello Standard Internazionale per i Controlli e le Investigazioni.

Le NSA sono state approvate dalla WADA in lingua inglese e sono disponibili anche in italiano sul sito web di NADO Italia ([www.nadoitalia.it](http://www.nadoitalia.it)).

Alle NSA, uniche norme dell'ordinamento sportivo italiano che disciplinano la materia dell'antidoping, si aggiungono le norme procedurali della Corte Nazionale d'Appello antidoping, organismo indipendente da NADO Italia, istituito conformemente alla normativa WADA.

Di seguito sono illustrate le principali novità intervenute.

#### **Tutela della salute e dei diritti dell'Atleta**

È stato dato particolare risalto alla tutela della salute e ai diritti degli Atleti nel contesto della lotta al doping. L'*Athletes Antidoping Rights Act* è il documento che evidenzia, esplicita e armonizza a livello mondiale i diritti degli Atleti.

#### **Nuovi Standard Internazionali**

##### *International Standard for Education*

È stato introdotto l'*International Standard for Education* per sviluppare programmi di educazione e formazione uniformi nell'ambito della lotta al doping. Le Organizzazioni

*Il presente documento ha valore meramente informativo e non esaustivo.*

antidoping nazionali, le Federazioni Internazionali e le Federazioni Sportive Nazionali (FSN) sono tenute a collaborare nell'attuazione di tali programmi. Le FSN devono condurre programmi di formazione esclusivamente previa validazione da parte di NADO Italia. A tal proposito, è opportuno che le FSN individuino un Referente per l'attività di *Education*.

#### Introduzione dell'*International Standard for Results Management*

L'*International Standard for Results Management* stabilisce le procedure necessarie a garantire lo svolgimento di un equo processo, individuando i principi generali sulla giurisdizione e sulla durata dei procedimenti.

#### **Nuove definizioni**

*In competizione*: periodo che inizia alle ore 23:59 del giorno precedente la competizione fino al termine della competizione stessa ovvero fino al termine della sessione di prelievo del campione biologico dell'Atleta selezionato per il controllo antidoping.

*Education*: il processo finalizzato ad infondere valori che sostengano e promuovano lo spirito dello sport "pulito", fondato su lealtà e correttezza.

*Intenzionale*: coerentemente con le decisioni del Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) di Losanna, se non diversamente specificato nel Codice WADA, "intenzionale" significa che la persona ha inteso porre in essere la condotta che costituisce una violazione indipendentemente dal fatto che sapesse che tale condotta avrebbe costituito una violazione della normativa antidoping.

#### **Indipendenza Istituzionale e Operativa dell'Organismo nazionale antidoping di appello**

Sono state introdotte le definizioni di *Indipendenza operativa* e *Indipendenza istituzionale* (cfr. Codice Sportivo Antidoping – Definizioni).

L'organismo nazionale di appello antidoping deve essere operativamente e istituzionalmente indipendente dall'Organizzazione antidoping responsabile della gestione del risultato. È stata, pertanto, istituita al di fuori di NADO Italia la Corte Nazionale d'Appello antidoping competente a giudicare sui ricorsi avverso le decisioni adottate in primo grado dal Tribunale Nazionale Antidoping (TNA) e sui ricorsi avverso le decisioni di diniego delle Esenzioni a fini terapeutici (*Therapeutic Use Exemption*, TUE) adottate dal Comitato Esenzioni a Fini Terapeutici di NADO Italia (CEFT).

#### **Atleta ricreazionale**

È stata introdotta la categoria di "Atleta ricreazionale". NADO Italia definisce "Atleta ricreazionale" qualsiasi Persona che faccia parte di un Ente di Promozione Sportiva, o qualsiasi Persona che partecipi a competizioni locali o gareggi in competizioni di livello inferiore nell'ambito degli sport di squadra. In ogni caso, non è considerato Atleta ricreazionale colui che, nei cinque (5) anni precedenti la violazione della normativa antidoping: (i) sia stato Atleta di livello internazionale o nazionale; (ii) abbia rappresentato

l'Italia o qualsiasi altro Paese in un evento internazionale in una categoria *open*; (iii) o sia stato incluso in un elenco RTP o in un altro pool di Atleti tenuto da qualsiasi Federazione Internazionale, da NADO Italia o da altra Organizzazione Nazionale Antidoping.

### **Persona protetta**

Un Atleta o altra Persona che al momento della violazione della normativa antidoping: (i) non abbia raggiunto l'età di sedici (16) anni; (ii) non abbia raggiunto l'età di diciotto (18) anni e non sia incluso in alcun elenco RTP (*Registered Testing Pool*) e non abbia mai partecipato ad eventi internazionali in una categoria *open*; o (iii) per ragioni diverse dall'età, non abbia capacità giuridica ai sensi della legislazione nazionale applicabile.

### **Lista WADA e "Sostanze d'abuso"**

La Lista WADA identifica le sostanze d'abuso, definite dal Codice WADA sostanze di cui si abusa nella società al di fuori del contesto sportivo, ad esempio, THC, eroina, ecstasy e cocaina. Nel caso in cui tali sostanze fossero rilevate in un campione biologico dell'Atleta a seguito di un controllo antidoping In competizione, è prevista una possibile riduzione del periodo di squalifica irrogabile, se l'Atleta dimostri che la presenza sia riconducibile ad un'assunzione della sostanza d'abuso Fuori competizione e che tale assunzione non sia correlata alla prestazione sportiva. È inoltre possibile ottenere un'ulteriore riduzione del periodo di squalifica a seguito del completamento di un programma di riabilitazione approvato dall'Organizzazione antidoping di riferimento.

### **Nuova violazione della normativa sportiva antidoping a tutela dei c.d. whistleblowers**

È considerata violazione minacciare una persona per dissuaderla dal segnalare alle autorità informazioni relative a violazioni della normativa antidoping, al mancato rispetto del Codice WADA o ad altre attività di doping, o compiere atti di ritorsione contro una persona che ha effettuato la segnalazione. La sanzione per tale violazione può arrivare al massimo edittale della squalifica a vita.

### **Manomissione**

È prevista una nuova definizione della violazione concernente la "manomissione", che si può configurare anche nel caso di coinvolgimento in condotte fraudolente durante la gestione del risultato riferita ad altra violazione della normativa sportiva antidoping.

### **Tentata Complicità**

È prevista la violazione per "tentata complicità". La sanzione irrogabile va dal minimo di due anni, fino al massimo della squalifica a vita.

### **Divieto di associazione**

Tale violazione riguarda coloro che si avvalgono di persone già squalificate per doping. Le Organizzazioni Antidoping non sono tenute a fornire agli Atleti un elenco dei soggetti squalificati, ma hanno l'onere di dimostrare che l'Atleta sapesse che il "personale di supporto" a cui si è rivolto fosse nello status di "squalificato".

### **Circostanze aggravanti**

La normativa sportiva antidoping 2021 prevede, in presenza di circostanze eccezionali, la reintroduzione delle circostanze aggravanti.

### **Splittaggio/suddivisione dei campioni biologici**

Un campione biologico può, per necessità, essere suddiviso e utilizzato sia per la prima analisi che per la controanalisi. In tal caso, il Laboratorio e l'Organizzazione antidoping responsabile per la gestione dei risultati devono notificare all'Atleta il suo diritto di presenziare all'apertura del campione biologico da suddividere.

### **Rapporti di Laboratorio per gli esiti atipici (ATF)**

La WADA ha ampliato le ipotesi in cui il Laboratorio può rilevare un esito atipico.

### **Ulteriori analisi sui campioni biologici**

Non ci sono limiti al numero di analisi che possono essere eseguite su un campione biologico prima della notifica di un esito avverso. Una volta che all'Atleta sia stato notificato l'esito avverso, non possono essere eseguite ulteriori analisi sul campione senza il consenso dell'Atleta. Nel caso di esito negativo, non ci sono limiti alle volte in cui un campione può essere rianalizzato da parte di una Organizzazione antidoping o della WADA. Altre Organizzazioni antidoping aventi autorità sull'Atleta possono chiedere l'autorizzazione all'Organizzazione che ha eseguito la raccolta del campione o alla WADA per effettuare ulteriori analisi.

### **Ritorno alle competizioni**

Tale aspetto riguarda un Atleta incluso in un elenco RTP che una volta ritiratosi dall'attività sportiva agonistica decide di riprendere tale attività. Fermo restando l'obbligo di cui all'art. 5.6 del Codice WADA, si aggiunge che qualora un Atleta ritorni a praticare l'attività agonistica senza averne dato tempestiva comunicazione alla competente Organizzazione antidoping, perderà i risultati ottenuti fino a quando non dimostri che non poteva ragionevolmente sapere di aver partecipato ad un evento nazionale o internazionale.

### **Informazioni di reperibilità (*whereabouts*)**

Le informazioni di reperibilità (*whereabouts*) devono essere trasmesse, tramite ADAMS, dagli Atleti inclusi nell'elenco RTP di NADO Italia entro il 15 di ogni trimestre, non più il 20.

### **Sanzioni ai sensi dell'art. 15 del Codice Sportivo Antidoping**

In ossequio al Codice WADA, NADO Italia ha recepito all'art. 15 del Codice Sportivo Antidoping la fattispecie sanzionatoria a carico delle Federazioni Sportive Nazionali e di qualsiasi altro organismo sportivo nazionale sotto la propria giurisdizione. La violazione si configura nel caso di mancata collaborazione nell'attuazione del programma nazionale antidoping e di mancato rispetto delle prescrizioni normative in materia antidoping.

Alessia Di Gianfrancesco

